

SICUREZZA SUL LAVORO! - KNOW YOUR RIGHTS

NEWSLETTER N.181 DEL 17/10/14



NEWSLETTER PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

(a cura di Marco Spezia - sp-mail@libero.it)

INDICE

DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA	1
L'INCIDENTE DI ADRIA: ANCORA INCIDENTI NEGLI AMBIENTI CONFINATI	3
THYSSEN-KRUPP: DEPOSITATE LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA	5
UN VADEMECUM SULLA SICUREZZA NELLE SCUOLE	8
IMPARARE DAGLI ERRORI: IL RISCHIO STRESS NEI CALL CENTER	10
CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI: UNA LISTA DI CONTROLLO PER LA SICUREZZA	13
ATTREZZATURE DI LAVORO: STRUMENTI DI CONTROLLO DEGLI ORGANI DI VIGILANZA	16

DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA

Da FILCAMS CGIL Lombardia

<http://www.rlsfilcams-lombardia.org>

DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA.
IERI UN RISCHIO PREVEDIBILE, OGGI UNA REALTA'.

IERI: MILANO 13 FEBBRAIO 1995

A seguito dell'iniziativa fortemente voluta dalla FILCAMS di Milano e dai delegati sindacali di una nota catena della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), a partire dal luglio 1992 l'ASL città di Milano promosse un'indagine sanitaria allo scopo di valutare le condizioni di salute dei lavoratori nei supermercati alimentari.

I risultati dell'indagine indicavano, rispetto al gruppo di controllo, tra i lavoratori oggetto delle visite:

- un eccesso di prevalenza di spondilo artropatie lombosacrali e lombalgie acute;
- un eccesso di prevalenza di spondilo artropatie lombosacrali e di lombalgie acute tra chi era impegnato nella movimentazione manuale dei carichi;
- un eccesso di prevalenza di spondilo artropatie cervicali nelle lavoratrici prevalentemente addette ai compiti di rimborso, cassa e cassa/scaffalature;
- un'alta prevalenza di "Cumulative Trauma Disorders" per gli addetti al confezionamento, alla cassa, alla macelleria e alla gastronomia che può essere riconducibile all'esecuzione di movimenti ripetitivi degli arti superiori.

"Dai dati clinici rilevati (continua il verbale del 13 febbraio 95) emerge la necessità che i lavoratori dei supermercati siano sottoposti ad una sorveglianza sanitaria, sia in occasione dell'assunzione, sia periodicamente."

L'ASL dispone quindi all'azienda di procedere ad accertamenti sanitari al proprio personale (comprese le cassiere) e di effettuare una valutazione dei rischi connessi con l'attività lavorativa e di attuare specifiche misure di prevenzione.

Per la cronaca le misure di sorveglianza sanitaria allora disposte dall'ASL, per le cassiere non sono state messe in atto né dall'azienda oggetto della disposizione né da altre del settore.

Così come le valutazioni dei rischi di molte imprese in questi anni sono state ampiamente deficitarie e non rispondenti alla realtà.

OGGI: LUCCA 24 SETTEMBRE 2014

Sono passati venti anni da quel primo verbale che indicava chiaramente quelli che erano i rischi per i lavoratori impegnati nella GDO, ma le lettere c) e d) dell'articolo 15 del D.Lgs.81/08:

"c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo"; sono ancora lettera morta.

Le patologie dovute a movimentazione dei carichi e movimenti ripetitivi continuano a crescere tra i lavoratori della GDO, indicando che le aziende sono state tutt'altro che solerti nel procedere all'eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite.

Pur in presenza di un danno certificato ai lavoratori, non si è intervenuti per eliminarlo o ridurlo al minimo.

Dopo quella prima indagine tante sono seguite confermando sostanzialmente gli stessi risultati. Già nel 2009 la regione Lombardia ha proceduto all'emanazione di linee guida sui movimenti ripetitivi che se applicate avrebbero contribuito a migliorare la situazione.

Oggi tali linee guida sono in revisione, non possiamo che sperare che questa volta le associazioni imprenditoriali, anch'esse parte del laboratorio che le sta redigendo, non contrastino le linee guida e ignorino colposamente i risultati delle indagini delle ASL che hanno dimostrato la necessità di intervenire sull'organizzazione del lavoro (pause definite e certe ogni 2 ore di attività ripetitive, alternanza di attività, ecc.) e strutturali (casse in opposizione, layout dei magazzini).

Sarebbe bello vedere che le aziende prestassero la stessa attenzione che dimostrano all'estetica dei magazzini e alla comodità dei clienti anche alla salute dei lavoratori che quei clienti devono servire.

I dati forniti nella relazione "Patologie muscolo scheletriche nella Grande Distribuzione Organizzata: indagine sanitaria ed esperienza di prevenzione" presentata nel seminario svoltosi il 24 settembre a Lucca, indicano chiaramente i danni procurati ai lavoratori da una lacunosa valutazione dei rischi da parte di Datore di Lavoro, RSPP e Medico Competente in questo settore.

Il perdurare di questa situazione non può che comportare per lavoratrici e lavoratori della GDO un incremento esponenziale delle patologie a carico dell'apparato muscolo scheletrico.

Va intensificata la pressione delle organizzazioni sindacali e dei RLS affinché, da parte delle figure aziendali preposte, ci sia una più attenta sia nella valutazione dei rischi sia nel definire le misure di miglioramento.

Gli stessi Dirigenti e Preposti, che spesso ignorano le stesse disposizioni aziendali in ossequio al taglio dei tempi e all'inseguimento di una produttività sempre più esasperata, devono essere messi di fronte alle proprie responsabilità.

La relazione "Patologie muscolo scheletriche nella Grande Distribuzione Organizzata: indagine sanitaria ed esperienza di prevenzione" presentata nel seminario svoltosi il 24 settembre a Lucca è scaricabile all'indirizzo:

<http://www.rlsfilcams-lombardia.org/app/download/5813820551/Patologie+muscolo+scheletriche+nella+Grande+Distribuzione+Organizzata+-+Indagine+sanitaria+24+settembre+2014.pps?t=1412706026>

L'INCIDENTE DI ADRIA: ANCORA INCIDENTI NEGLI AMBIENTI CONFINATI

Da: PuntoSicuro
<http://www.puntosicuro.it>

25 settembre 2014

A causa di una nube tossica il 22 settembre quattro lavoratori sono morti nell'incidente che si è verificato presso una ditta di Adria (Rovigo) che si occupa del trattamento dei rifiuti industriali. Uno di loro è morto nel tentativo di soccorrere i compagni.

Oltre a ricordare che la Procura di Rovigo ha iscritto nel registro degli indagati i legali rappresentanti della ditta con l'ipotesi di reato di omicidio colposo plurimo, riprendiamo alcuni commenti sul grave incidente pubblicati dall'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro (ANMIL): un articolo di Franco D'Amico (Coordinatore dei servizi statistico informativo ANMIL) e un comunicato stampa relativo alle dichiarazioni di Franco Bettoni, Presidente nazionale dell'ANMIL.

TRAGEDIA DI ADRIA: ANCORA MORTI SUL LAVORO IN "AMBIENTI CONFINATI" di Franco D'Amico

La tragica morte di quattro operai nell'incidente sul lavoro in una azienda che si occupa del trattamento dei rifiuti in provincia di Rovigo, riporta in primo piano il problema della tutela dei lavoratori che operano nei cosiddetti "ambienti confinati", che con drammatica periodicità mietono vittime innocenti in varie parti del Paese.

Con il termine "ambiente confinato" si intende un luogo circoscritto, totalmente o parzialmente chiuso, che non è stato progettato e costruito per essere occupato da persone, ma che, all'occasione, può essere impegnato per l'esecuzione d'interventi lavorativi (quali l'ispezione, la manutenzione o la riparazione, la pulizia) in cui il pericolo di morte o di infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze e/o condizioni di pericolo.

Gli spazi confinati (serbatoi, cisterne, vasche di raccolta acque piovane o liquami, silos, stive di imbarcazioni, recipienti, reti fognarie, ecc.) sono spesso teatro di incidenti mortali e infortuni gravi, a volte ulteriormente aggravati da un soccorso inadeguato e improvvisato. E' normale infatti immaginare che ci sia uno spontaneo moto d'intervento quando si vede un collega in difficoltà, ma la catena di solidarietà umana porta spesso a compiere gesti estremi che, di fatto, non fanno altro che incrementare il numero delle vittime.

Nelle statistiche internazionali, oltre il 50% delle vittime è rappresentato, infatti, dai soccorritori. E questa percentuale è sostanzialmente confermata anche dalla dinamica degli incidenti che si verifica periodicamente nel nostro Paese, compreso quello di Adria.

In merito agli aspetti quantitativi del fenomeno, va detto, che non esistono statistiche ufficiali di dati aggregati su "infortuni in ambienti confinati", in quanto, secondo la classificazione adottata dall'INAIL, tali infortuni vanno riferiti ai singoli settori di appartenenza, che posso essere tra i più svariati in relazione all'ambiente confinato interessato (agricoltura, cave e miniere, costruzioni, impianti chimici, industriali ecc.).

Esistono tuttavia studi specifici effettuati "ad hoc" sulle varie tragiche vicende che si sono susseguite in questi ultimi anni nel nostro Paese. Tra le più interessanti, una indagine effettuata da alcuni esperti INAIL relativamente agli anni 2005-2010 che, anche se non recentissima, fornisce comunque informazioni utili sulle dimensioni e sulle circostanze determinanti del fenomeno.

Complessivamente, nel periodo 2005-2010 si sono verificati 29 incidenti mortali in ambienti confinati, che hanno causato la morte di 43 lavoratori: ogni episodio ha portato in media alla morte di 1,5 persone.

Si tratta per lo più di incidenti che avvengono all'interno di cisterne, serbatoi o vasche di deposito, dove si sprigionano a volte gas venefici.

La causa del decesso, infatti, è dovuta in prevalenza alla presenza di gas asfissianti nell'am-

biente confinato teatro dell'evento: il 53,5% delle morti avviene per questo motivo; mentre 1/4 dei decessi avviene per caduta traumatica della vittima.

Basandoci su queste statistiche e anche sui più recenti eventi avvenuti nel Paese, si può affermare che mediamente ogni anno si verificano 5 eventi che causano la morte di oltre 7 lavoratori (Fonte: indagine INAIL anno 2013).

INFORTUNI MORTALI IN AMBIENTI CONFINATI (anni 2005-2010)

Cisterne/serbatoi: 10 eventi con 16 decessi

Vasche: 7 eventi con 14 decessi

Silos: 6 eventi con 6 decessi

Camere di lavoro: 3 eventi con 3 decessi

Altro (stive, condotte, canalizzazioni): 3 eventi con 3 decessi

Totale: 29 eventi con 43 decessi

TIPO DI INCIDENTE (anni 2005-2010)

Contatto con gas asfissianti: 53,5%

Caduta dall'alto o in profondità: 23,6%

Fuoriuscita di gas/vapori: 11,6%

Caduta dall'alto di materiali (terra, ecc.): 4,7%

Contatto con liquidi meteorologici: 2,3%

Sviluppo di fiamme: 2,3%.

COMUNICATO STAMPA ANMIL

INCIDENTE DITTA RIFIUTI BETTONI: "IL GOVERNO NON SEMPLIFICHI LE ISPEZIONI NEL JOBS ACT, LE STRAGI SUL LAVORO NON LASCIANO TRACCE"

"Dobbiamo superare la mentalità fatalista, perché dietro ad ogni morto sul lavoro c'è sempre una causa specifica, un errore evitabile, un controllo preventivo che doveva e poteva essere fatto, un'eccessiva fiducia nelle proprie capacità o una sottovalutazione del pericolo".

Ad affermarlo è Franco Bettoni, Presidente nazionale dell'ANMIL che, dopo aver appreso la notizia della morte dei quattro operai caduti sul lavoro nel comune di Adria, chiede meno assuefazione e più attenzione da parte dei media verso notizie che distruggono la vita di lavoratori e famiglie, affinché non rimanga l'idea nell'opinione pubblica dell'ineluttabilità di questi eventi.

"Le statistiche che indicano il calo del fenomeno delle morti bianche non ci rassicurano affatto" - prosegue Bettoni - "perché vanno lette alla luce del calo dell'occupazione, dovuto alla crisi economica in corso, che produce una riduzione solo fittizia degli infortuni mortali".

L'ANMIL chiede al Ministro del Lavoro e a tutte le istituzioni competenti di incrementare le misure di prevenzione e proprio al Ministro Poletti, che ha presentato in Parlamento la scorsa settimana un emendamento sostitutivo dell'articolo 4 del Jobs Act, soggiunge di non semplificare troppo, bensì di potenziare le procedure di ispezione e verifica sui luoghi di lavoro, le quali dipendono da organi dello Stato diversi tra loro, in particolare per il livello nazionale, regionale e locale, accelerandone in processo di unificazione del coordinamento operativo onde garantire aspetti tecnici separati, come quelli di carattere strutturale e ingegneristico, ben diversi da quelli medici e igienici a tutela della salute, di competenza delle autorità sanitarie regionali, in grado di verificare tempestivamente le condizioni di tossicità e di pericolo, come quelle che si sono tristemente verificate oggi.

"Amarezza e delusione sono i sentimenti che ogni volta proviamo davanti a incidenti-fotocopia, frutto di mancanze sempre uguali, giustificate con troppa leggerezza e quasi fossero dovute a ineluttabilità" - conclude Bettoni - "mentre la voce dei nostri oltre 400.000 associati di cui portiamo il vissuto nelle scuole e nei luoghi di lavoro, testimonia che il dolore per le conseguenze di queste stragi evitabili non può essere ripagato da alcun risarcimento perché ci sono sofferenze che non si vedono e problemi che in pochi conoscono da vicino anche per i familiari. Per questo chiediamo tempi brevi e indagini accurate che facciano comprendere cosa ha fallito e cosa non deve essere rifatto, ma che soprattutto restituiscano rispetto e dignità alle vittime del lavoro".

THYSSEN-KRUPP: DEPOSITATE LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

Da: PuntoSicuro
<http://www.puntosicuro.it>

29 settembre 2014
di Tiziano Menduto

Depositare il 18 settembre le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione che aveva annullato le condanne con rinvio per una loro rideterminazione. L'impossibilità di aumentare le pene, la questione del dolo e la posizione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Erano attese, non solo per motivare quanto già indicato dalla Corte di Cassazione sull'annullamento delle condanne Thyssen-Krupp con rinvio per una loro rideterminazione, ma specialmente per fornire quei contenuti giuridici che saranno poi il riferimento anche per future sentenze e non solo in materia di sicurezza sul lavoro.

Stiamo parlando delle motivazioni della Sentenza n.38343 delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, depositata qualche giorno fa, il 18 settembre 2014.

Ben 211 pagine che intervengono in modo molto approfondito su vari temi, non solo sullo specifico del caso Thyssen-Krupp, dell'incidente del 6 dicembre 2007, ma anche su varie problematiche giuridiche, ad esempio sul rapporto tra colpa cosciente e dolo eventuale.

Vediamo innanzitutto di coglierne a caldo alcuni aspetti rilevanti.

Sono ad esempio di estremo interesse alcuni temi trattati nelle motivazioni: le posizioni di garanzia alla luce del D.Lgs.81/08, le responsabilità dell'RSPP, l'ambito di applicazione dell'articolo 437 del Codice Penale (omissione dolosa di cautele antinfortunistiche), la ricognizione dei principi che regolano la causalità nei reati colposi, la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente e il tema della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Che la sentenza sia anche un momento di valutazione e affermazione di questioni di diritto lo si può anche evincere dal suo corposo indice.

Una disamina giornalistica non può solo soffermarsi sui principi giuridici, ma coglie anche un dato più prosaico: la conferma di quanto si era detto all'indomani della sentenza della Corte di Cassazione riguardo alla possibile diminuzione delle pene nel prossimo dibattimento della Corte d'Assise d'Appello.

Se ne era parlato anche all'interno di una intervista di PuntoSicuro al Sostituto Procuratore Raffaele Guariniello, che aveva accennato a una richiesta di aumento della pena. Ma su questo la sentenza della Cassazione è chiara e scrive che le sanzioni già inflitte non potranno essere aumentate.

Riprendiamo brevemente un passaggio della Cassazione: "A ciò è da aggiungere che i reati di incendio colposo e omicidio colposo sono certamente tra loro in concorso formale. Infatti i due eventi sono espressione dei medesimi fatti, della medesima catena causale. L'evento morte è immediatamente successivo all'anello incendio; e discende in tutto e per tutto dai medesimi accadimenti e dalla medesima condotta. In conseguenza, le pene per i due illeciti dovranno essere determinate ai sensi dell'articolo 81, comma primo, del Codice Penale Per ciò che attiene alla nuova determinazione delle sanzioni, come si è visto, le direttive di principio, categoriali, prospettate nell'impugnazione del Procuratore Generale sono infondate. Il giudice di merito dovrà rimodulare le pene tenendo conto da un lato dell'esclusione della già menzionata aggravante; e dall'altro del riassetto delle relazioni tra gli illeciti, alla stregua di quanto sopra esposto. Considerate l'esclusione della ridetta aggravante e la reiezione del motivo di ricorso del Procuratore generale afferente alle pene, le sanzioni già inflitte non potranno essere aumentate".

Riguardo poi alla questione di diritto del passaggio da omicidio volontario a omicidio colposo, e al rapporto tra dolo eventuale a colpa cosciente, la Corte scrive che "le più volte ripetute sottolineature delle differenze tra dolo eventuale e colpa cosciente consentono di rimarcare ulteriormente la fallacia dell'opinione che identifica il dolo eventuale con l'accettazione del rischio. L'e-

spressione è tra le più abusate, ambigue, non chiare, dell'armamentario concettuale e lessicale nella materia in esame. La si vede utilizzata in giurisprudenza in forma retorica quale espressione di maniera, per coprire le soluzioni più diverse [...]. Al riguardo è possibile porre alcune radicali enunciazioni critiche. In primo luogo trovarsi in una situazione di rischio, avere consapevolezza di tale contingenza e pur tuttavia regolarsi in modo malaccorto, trascurato, irrazionale, senza cautelare il pericolo, è tipico della colpa che, come si è visto, è malgoverno di una situazione di rischio e perciò costituisce un distinto atteggiamento colpevole, rimproverabile. Inoltre, il Codice stabilisce nel dolo una essenziale relazione tra la volontà e la causazione dell'evento: qui è il nucleo sacramentale dell'istituto. Un atteggiamento interno in qualche guisa a esso assimilabile va rinvenuto pure nel dolo eventuale. In tale figura, come si è accennato, non vi è finalismo, non vi è rappresentazione di un esito immancabile o altamente probabile, in breve, traspare poco della sfera interna, non vi è volontà in azione, esteriorizzata. Si tratta allora di andare alla ricerca della volontà o meglio di qualcosa a essa equivalente nella considerazione umana, in modo che possa essere sensatamente mosso il rimprovero doloso e la colpevolezza quindi si concretizzi. Tale essenziale atteggiamento difetta assolutamente nella mera accettazione del rischio, che trascura l'essenziale relazione tra condotta volontaria ed evento; e, come è stato osservato, finisce col trasformare gli illeciti di evento in reati di pericolo".

E arrivando al caso specifico della Thyssen-Krupp la Corte sostiene che l'Amministratore Delegato Harald Espenhahn non può essere condannato per il reato di omicidio volontario con dolo eventuale, ma per omicidio colposo. E' la sentenza a scrivere che "la pronunzia reca, poi, due errori logici. Il primo attiene alla connessione tra la personalità dell'Amministratore Delegato e gli eventi infausti. Si descrive la figura di un professionista dotato di elevate qualità professionali e si ipotizza che un bieco calcolo di risparmio di risorse lo abbia consapevolmente condotto ad accettare la concreta possibilità di eventi catastrofici. Il Collegio intende qui ribadire l'importanza di considerare la personalità dell'imputato, soprattutto nelle situazioni di rischio lecito. L'esigenza di una penetrante lettura della temperie interiore deve avere la meglio su preoccupazioni di maniera, spesso ripetute acriticamente, che paventano un diritto penale d'autore. E in effetti proprio la considerazione della personalità costituisce il più radicale ostacolo all'accoglimento della tesi accusatoria. Il fatto è che la holding aveva avviato una decisa campagna di lotta senza quartiere al fuoco. Espenhahn era un importante dirigente, cui era stato affidato un ruolo di grande rilievo: nulla induce a ritenere che egli abbia scientemente disatteso tale forte indicazione di politica aziendale accedendo alla prospettiva di generare eventi simili a quello disastroso del 2006 cui si è sopra fatto cenno".

E la sentenza, sempre a proposito della derubricazione del reato da omicidio volontario con dolo eventuale a omicidio colposo con colpa cosciente, operata già nel processo d'Appello, scrive che "la sentenza è pure intrinsecamente debole quando sottovaluta, svilisce la circostanza che prima delle sue visite a Torino, lo stabilimento veniva tirato a lucido a iniziativa del direttore Salerno. Infatti non vi è dubbio che tale accorgimento inducesse l'Amministratore a una percezione inesatta della reale situazione. Certo, Espenhahn disponeva anche di altre informazioni sullo stabilimento, ma non è logico trascurare l'impatto comunicativo che derivava dalla diretta osservazione dei luoghi. Tale dato serve a sorreggere l'apprezzamento della Corte d'appello che, come si è visto, ha basato la sua argomentazione proprio sul ritenuto, anche se gravemente erroneo, convincimento che le condizioni dell'impianto fossero tali che i piccoli ricorrenti focolai potessero essere governati, come al solito, dall'intervento degli operatori. A ciò è da aggiungere che la sentenza impugnata tratteggia in modo del tutto corretto gli elementi caratterizzanti il dolo eventuale. Esso, si afferma, implica non la semplice accettazione di una situazione rischiosa ma l'accettazione di un definito evento. E inoltre l'idea di accettazione dell'evento trova il suo presupposto in una valutazione che mette in conto, dopo appropriata ponderazione, l'evento medesimo come eventuale prezzo da pagare. Si tratta, come si vede, di un'enunciazione aderente ai principi sopra esposti; e che costituisce la corretta chiave di lettura per escludere recisamente il dolo eventuale e collocare la vicenda nella sede naturale: quella della colpa cosciente".

Rimandando a occhi più competenti in ambito giurisprudenziale l'analisi dettagliata della sentenza e, specialmente, delle sue conseguenze per il futuro, concludiamo riportando qualche elemento a proposito delle responsabilità e della posizione di garanzia dell'RSPP.

A questo proposito la sentenza indica per l'RSPP imputato che "tale ruolo contribuisce in modo prioritario a fondare la sua responsabilità concorrente nei reati. Si è visto, infatti, che in tale veste predispose i documenti di valutazione del rischio che trascurarono il pericolo di flash fire e le pertinenti istruzioni ai lavoratori. La difesa contesta che egli avesse un ruolo di garante in tale qualità, ma la pronunzia rammenta la consolidata giurisprudenza che ravvisa la responsabilità anche in capo questa figura qualora si accerti che la mancata adozione di una misura precauzionale da parte del datore di lavoro è il frutto dell'omissione colposa di un suo compito professionale".

La sentenza prende in esame il ruolo del RSPP nel sistema prevenzionistico che "insieme al Medico Competente, svolge un importante ruolo di collaborazione con il datore di lavoro. Il servizio, ora previsto dagli articoli 31 e seguenti del Testo Unico, deve essere composto da persone munite di specifiche capacità e requisiti professionali adeguati ai bisogni dell'organizzazione; e ha rilevanti compiti, che consistono nell'individuazione e valutazione dei rischi, nonché nel proporre le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28. Questa figura svolge una delicata funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico ma è priva di autonomia decisionale: essa, tuttavia coopera in un contesto che vede coinvolti diversi soggetti, con distinti ruoli e competenze. In breve, un lavoro in equipe. Alla luce di tali considerazioni è possibile rispondere alla ricorrente domanda se i componenti dell'organo possano assumere la veste di garante. Si è tratto argomento negativo dal fatto che tali soggetti non sono destinatari in prima persona di obblighi sanzionati penalmente e svolgono un ruolo non operativo, ma di mera consulenza. L'argomento non è tuttavia decisivo. In realtà, l'assenza di obblighi penalmente sanzionati si spiega agevolmente proprio per il fatto che il servizio è privo di un ruolo gestionale, decisionale, e svolge solo una funzione di supporto alle determinazioni del datore di lavoro. L'assenza di sanzioni penali, tuttavia, non è risolutiva per escludere il ruolo di garante. Ciò che importa è che i componenti del SPP siano destinatari di obblighi giuridici e non può esservi dubbio che, con l'assunzione dell'incarico, essi assumano l'obbligo giuridico di svolgere diligentemente le funzioni che si sono viste. D'altra parte, il ruolo svolto da costoro è parte inscindibile di una procedura complessa che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro. La loro attività può ben rilevare ai fini della spiegazione causale dell'evento illecito. Si pensi al caso del SPP che manchi di informare il datore di lavoro di un rischio la cui conoscenza derivi da competenze specialistiche. In situazioni del genere pare ragionevole pensare di attribuire, in presenza di tutti i presupposti di legge e in particolare di una condotta colposa, la responsabilità dell'evento ai soggetti di cui parliamo. Una diversa soluzione rischierebbe di far gravare sul datore di lavoro una responsabilità che esula dalla sfera della sua competenza tecnico-scientifica".

E dunque, infine, da quanto sopra enunciato si evince la sicura riferibilità del ruolo di garante in capo all'RSPP dello stabilimento di Torino "e l'obbligo conseguente di svolgere in autonomia, nel rispetto del sapere scientifico e tecnologico, il compito di informare il datore di lavoro e di dissuaderlo da scelte magari economicamente seducenti ma esiziali per la sicurezza. Tale condotta doverosa non è stata tenuta dall'imputato".

UN VADEMECUM SULLA SICUREZZA NELLE SCUOLE

Da: PuntoSicuro
<http://www.puntosicuro.it>

30 settembre 2014

INAIL ha reso disponibile sul suo sito il "Vademecum per gli addetti al primo soccorso e alle emergenze nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado" per la gestione delle emergenze di Primo Soccorso, Prevenzione e Lotta agli Incendi ed il primo intervento nelle Calamità Naturali (Alluvioni e Terremoti).

Il documento, che vuole essere un supporto pratico e semplice, ma allo stesso tempo specifico, per il personale che riveste i ruoli di Incaricato alle Emergenze di Primo Soccorso e Incaricato alle Emergenze di Prevenzione e Lotta agli Incendi, tiene conto delle indicazioni dettate dal D.Lgs.81/08, anche se l'emanazione del Decreto non ha modificato nella sostanza gli obblighi e gli adempimenti per gli Incaricati alle Emergenze previsti dal D.Lgs.626/94. Infatti, la gestione delle emergenze nel D.Lgs.81/08 è così disciplinata:

- per quel che concerne l'organizzazione e l'attuazione del Primo Soccorso, nonché i requisiti e la formazione del personale addetto, il riferimento è tutt'ora il D.M.388/03;
- per l'attuazione del Piano di emergenza, l'organizzazione e l'intervento di Prevenzione e Lotta agli Incendi, il riferimento è ancora oggi il D.M.10/03/98.

La pubblicazione fornisce in modo chiaro, sintetico ed efficace, le indicazioni necessarie a fronteggiare le emergenze senza sconfinare in indicazioni e istruzioni che oltrepassino le competenze e le capacità dell'addetto alle emergenze.

In tal senso il vademecum illustra semplici e specifiche buone pratiche di primo soccorso e prevenzione incendi, interventi specifici da porre in atto in caso d'infortunio o malore sia nei confronti dei colleghi sia, in particolare, nei confronti dei bambini, interventi specifici di protezione in caso di incendio, terremoto ed alluvione.

Il tutto con pratiche e precise indicazioni su "che cosa fare", "che cosa non fare" e "come fare".

In questo senso può costituire un utile sussidio per il Medico Competente che cura l'organizzazione di corsi di formazione/informazione in materia; fornisce un primo livello di conoscenza che il docente può modulare secondo la natura ed il grado dell'assistenza medica d'emergenza, in base alle disposizioni di legge e le esigenze della struttura ove opera, in ordine al numero di lavoratori occupati, la natura dell'attività, i fattori di rischio presenti.

Analogamente, il vademecum costituirà un utile sussidio per il RSPP e gli Addetti alle Emergenze, che potranno utilizzarlo all'interno della progettazione della formazione/informazione operativa.

In Italia le scuole dell'obbligo, comprese quelle dell'infanzia, ammontano complessivamente a 49.990 (dati ISTAT per il 2011) e la popolazione scolastica a esse appartenenti, ovvero gli studenti compresi nella fascia di età tra i 3 e i 13 anni, è composta per il 26,7% dagli alunni delle scuole dell'infanzia (1.680.987 bambini), per il 45,6% dagli alunni delle scuole primarie (2.822.146 bambini) e per il 27,7% dagli studenti delle scuole secondarie di primo grado (1.787.467 alunni).

Gli educatori (i dati si riferiscono alle sole scuole statali) in servizio sono 437.449 di cui 82.432 insegnanti delle scuole dell'infanzia, 220.142 delle scuole primarie e 134.875 delle scuole secondarie di primo grado. (dati ISTAT per il 2011).

Con le recenti riforme e il riordino dei cicli scolastici si sono consolidati cambiamenti anche per le scuole dell'infanzia e dell'obbligo.

Per raggiungere l'obiettivo di far entrare nel background fondamentale dell'educatore la cultura della sicurezza, che è un concetto più ampio della semplice "tutela della sicurezza" (comunque indispensabile in base alla legge, ma anche per buon senso), il vademecum si propone di contribuire a cambiare la preparazione tecnico-sociale del personale scolastico, partendo dall'integrazione dei bisogni della sicurezza e salute dei bambini e dei ragazzi in funzione dell'ambiente scolastico visto come "ambiente di lavoro e di vita".

Per raggiungere il risultato prefissato, l'educatore dovrà allargare le proprie conoscenze anche nel campo della salute e sicurezza e, principalmente, nella gestione delle emergenze durante l'attesa dell'intervento qualificato.

L'obiettivo del vademecum è quello di informare e formare, a integrazione di quanto già è previsto dall'articolo 37 del D.Lgs.81/08, tutti gli operatori scolastici nell'ambito della gestione di un'emergenza, compito peraltro demandato ad altre figure specifiche, fornendo alcune conoscenze di base su che cosa fare e, soprattutto, su che cosa non fare in presenza di un'emergenza.

Il "Vademecum per gli addetti al primo soccorso e alle emergenze nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado" realizzato da INAIL è scaricabile all'indirizzo:
http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_150291.pdf

IMPARARE DAGLI ERRORI: IL RISCHIO STRESS NEI CALL CENTER

Da: PuntoSicuro
<http://www.puntosicuro.it>

02 ottobre 2014
di Tiziano Menduto

La rubrica "Imparare dagli errori" si sofferma sul rischio stress lavoro correlato nei call center attraverso un caso presentato in un seminario. La storia di Anna, il mondo dei call center, le conseguenze dello stress e spunti per la prevenzione del rischio.

Concludiamo con questo articolo il breve percorso della rubrica "Imparare dagli errori" attorno al tema dei rischi psicosociali e dello stress lavoro correlato, anche in relazione alla campagna europea "Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro correlati", di cui PuntoSicuro è media partner.

Questa volta ci occupiamo in particolare di un'attività, quella dei call center. Infatti ormai, con un incremento annuale che raggiunge e supera il 30% dei volumi delle chiamate e il 20% del numero degli occupati, i call center rappresentano una delle forme di impiego a maggiore crescita in tutto il mondo. E con riferimento a una ricerca realizzata dalla CGIL in collaborazione con l'INAIL emerge una nuova fatica del lavorare: la ripetitività e il considerevole carico di lavoro generano elevati livelli di stress. L'utilizzo di postazioni riparate e protette per contrastare le interferenze ambientali implica l'isolamento sociale degli operatori.

Per presentare un esempio di rischio stress nei call center riprendiamo un caso raccontato negli atti del seminario "La comunicazione tra il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente" organizzato a Firenze il 30 gennaio 2014; gli atti sono stati pubblicati sul Bollettino dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza "Toscana RLS" (Anno VI, numero 1).

Nella prima sessione del seminario (la comunicazione necessaria: esempi in rischi emergenti) è stato presentato l'intervento, a cura di Filippo Bellandi, dal titolo "Stress da lavoro correlato: la storia di Anna".

Anna (racconta l'intervento) entra nel call center, la accoglie una grande aula rumorosa dove una cinquantina di colleghi stanno parlando ad alta voce per farsi sentire dal cliente all'altro capo del telefono. Il team leader di turno gli si avvicina facendo notare che il tasso di produzione del giorno precedente è stato troppo basso e le consiglia paternamente di fare meglio per evitare richiami da parte aziendale. Anna siede in postazione accende il PC, il collega a fianco fa un cenno con la mano, è in chiamata, non può salutarla perché calerebbe la produzione. Le chiamate cominciano a susseguirsi senza soluzione di continuità, non tutti i clienti sono gentili quando vuoi vendergli una carta di credito mentre hanno un piatto di pasta di fronte, ma Anna prova e riprova nel tentativo di piazzare il prodotto e qualche volta ci riesce. A metà turno comincia a perdere la pazienza, nel mentre il cruscotto sul PC che indica la produzione giornaliera è in rosso e dentro cresce inevitabile una certa ansia. Dopo poco il Team Leader le si avvicina, vede il cruscotto rosso inserisce lo spinotto della sua cuffia sul PC e comincia a ascoltare la chiamata per dieci lunghi minuti di tensione durante i quali lei suda freddo incespicando tra le parole dello script. Lo chiamano "affiancamento", ma Anna non si sente per niente sostenuta. Alla fine del turno il Team Leader la chiama di nuovo per dire che deve migliorare perché le sue prestazioni non riescono neanche a ripagare il costo del suo stipendio. Tornando a casa ha mal di testa e si sente agitata, si ripete che tra due o tre ore starà meglio.

Passano due settimane e il call center Manager la chiama a colloquio e le consegna una lettera. C'è scritto che in una chiamata di controllo ha sbagliato le parole del saluto e non ha l'ordine nel quale vanno lette tutte le informazioni, per questo le chiedono giustificazioni scritte del suo lavoro negligente. Anna sale al piano di sopra deve iniziare a lavorare ma non ce la fa, sta tremando, ha voglia di piangere o di spaccare tutto. Questa volta giura che se ne andrà nono-

stante l'asilo da pagare e la rata del mutuo. Scende le scale monta in auto e si dirige verso casa.

Probabilmente, come indica il relatore, raccontare lo stress è il modo migliore per far capire l'importanza della valutazione dello stress lavoro correlato. Intorno allo stress c'è una certa dose di sottovalutazione e diffidenza e poi c'è il punto di vista di molti datori di lavoro che ritengono una forma di eustress (il cosiddetto stress "positivo") qualsiasi forma di pressione sui lavoratori, ma lo stress per essere positivo deve essere sostenibile.

E comunque lo stress o meglio l'eccesso di stress ha effetti concreti sulla vita dei lavoratori e sulla qualità del lavoro e negli atti dell'intervento pubblicati sul bollettino "Toscana RLS" sono indicati alcuni possibili disturbi che può provocare un eccesso di stress prolungato nel tempo. Senza dimenticare che lo stress lavoro correlato ha anche un costo lavorativo.

I datori di Lavoro dei call center che lamentano atteggiamenti di "fuga" dal lavoro (assenteismo cronico, ritardo cronico, pause prolungate) o decremento della performance o difficoltà nelle relazioni interpersonali (incapacità di collaborare con i Team Leader, rifiuto delle regole) spesso rifiutano aprioristicamente l'idea che si possa trattare di problemi legati allo stress. Per loro è più facile parlare di fannulloni e invocare sanzioni e libertà di licenziamento rispetto a ripensare l'organizzazione del lavoro nell'ottica di una riduzione dello stress che sarebbe luogo funzionale anche al miglioramento delle prestazioni dei lavoratori.

Il relatore sottolinea che bisogna pensare al mondo dei call center in modo diverso da dieci anni fa. Non è più il luogo di lavoro in cui transitavano per poco tempo giovani studenti in cerca di prima occupazione: ci sono oggi uomini e donne che hanno imperniato la propria vita su questa attività e che con questa attività andranno in pensione dopo decenni di lavoro.

Queste alcune proposte riportate nella relazione per la riduzione dello stress:

- partecipazione attiva dei lavoratori alla definizione dello script (del testo): a parità di contenuti la forma con la quale vengono proposti può fare la differenza;
- creazione di spazi e tempi di condivisione collettiva anche al di fuori dell'orario di lavoro;
- formazione sulla corretta tipologia di leadership da esercitare da parte dei Team Leader;
- possibilità di crescita professionale e riconoscimento anche economico della qualità del proprio lavoro;
- obbligo dei datori di lavoro a una valutazione dello stress che renda partecipi della valutazione i lavoratori.

L'intervento di Filippo Bellandi si conclude ricordando che cercare una strategia di intervento per la riduzione dello stress è una leva per l'aumento della produttività dell'azienda oltre che per il miglioramento del benessere dei lavoratori: vedere la sicurezza come un costo è una strategia miope e senza prospettiva.

Ricordando che i call center sono particolarmente soggetti anche ad altri rischi, ad esempio correlati all'uso del videoterminale e alla presenza di rumore, riprendiamo il tema del riconoscimento dello stress lavoro correlato attraverso il contenuto di un documento pubblicato sul sito della campagna straordinaria di formazione Viversicura, campagna promossa dall'Assessorato alle Politiche della Formazione della Regione Veneto.

Il documento, dal titolo "Lo stress da lavoro correlato, normative e sistemi di prevenzione e tutela del lavoratore", relativo a una lezione svolta da Paolo Campanini per la Fondazione Giacomo Rumor Centro Produttività Veneto (CPV), offre un breve riepilogo sullo stress lavorativo, presenta i principali modelli relativi allo stress lavoro correlato, affronta le possibili conseguenze dello stress e dà indicazioni su come valutarlo.

Lo stress è parte di un sistema complesso e dinamico di interazione dell'individuo con il proprio ambiente (e quindi dipendente dal significato attribuito allo stimolo sulla base di processi percettivi individuali).

E quando lo stress diventa un problema?

Queste le risposte di alcuni ricercatori:

- le richieste della situazione sono eccessive rispetto alla capacità dell'individuo di gestirle;
- la persona sovrastima le richieste o sottostima le proprie capacità;

- la persona esagera le conseguenze che potrebbero verificarsi se non riuscisse a gestire le richieste;
- la persona prova a gestire le situazione con modalità inefficienti o disfunzionali;
- paure, inibizioni, credenze, aspettative impediscono alla persona di utilizzare le proprie capacità;
- la persona non ha un adeguato sistema di supporto;
- paure inibizioni credenze aspettative impediscono alla persona di utilizzare il proprio sistema di supporto.

Il documento riporta, in relazione allo stress, un lungo elenco di manifestazioni fisiche-emotive-cognitive (mal di testa, disturbi del sonno, disturbi muscolo scheletrici, disturbi respiratori e digestivi, riacutizzarsi di malattie già presenti, difficoltà a concentrarsi e a prendere decisioni, alterazioni cutanee, preoccupazione, pensieri negativi persistenti, incubi, umore depresso, errori frequenti, perdita di entusiasmo, perdita di fiducia e autostima, ansia o insicurezza, rabbia o irritabilità, ridotta motivazione, insoddisfazione lavorativa, esaurimento, ecc.) e ricorda altre conseguenze sulla salute a medio-lungo termine (patologie cardiovascolari, patologie gastrointestinali, patologie cutanee, disfunzioni metaboliche, disfunzioni ormonali, patologie immunitarie, disturbi psicologici, disturbi cronici del sonno, ecc.).

Sono indicate anche le possibili conseguenze dello stress sull'organizzazione:

- aumento dei costi per assenteismo;
- aumento del turnover non fisiologico;
- aumento delle inidoneità;
- aumento degli infortuni (denunce inail);
- aumento degli incidenti;
- ridotta produttività;
- declino nella qualità dei prodotti e del servizio;
- ridotta capacità di rinnovamento;
- ridotta immagine sociale dell'organizzazione.

CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI: UNA LISTA DI CONTROLLO PER LA SICUREZZA

Da: PuntoSicuro
<http://www.puntosicuro.it>

06 ottobre 2014
di Tiziano Menduto

Indicazioni per la sicurezza nell'utilizzo dei carrelli elevatori tratte da una lista di controllo della Regione Toscana. Gli elementi da verificare relativamente al carrello elevatore, agli accessori e ai carrelli con operatore a piedi.

Il carrello elevatore è un'attrezzatura di lavoro che è utilizzata in molti comparti lavorativi per le attività di prelievo, movimentazione e deposito di carichi. E in tutti questi comparti è spesso protagonista di incidenti in relazione a diversi fattori rischio. Questi i principali: investimento di persone, perdita di stabilità del carrello, uso improprio/carrello non adeguato e caduta del carico.

Per affrontare il tema della prevenzione degli infortuni nell'utilizzo di questa attrezzatura riprendiamo la presentazione di alcuni documenti correlati al Piano Mirato di Prevenzione (PMP) "Carrelli elevatori e viabilità sicura in azienda" messo in atto dall'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Monza e Brianza.

Sul sito dell'Azienda Sanitaria è presentata una lista di controllo curata nel 2012 da Regione Toscana, Giunta Regionale, Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Area di Coordinamento Sistema Socio-Sanitario Regionale Settore Prevenzione, Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.

Il documento, dal titolo "Lista di controllo dei Carrelli Industriali Semoventi", è stato pensato per aiutare i datori di lavoro a effettuare una valutazione dei rischi specifica per queste attrezzature e quindi individuare i problemi e le relative soluzioni possibili.

E si compone di una serie di domande mirate a riscontrare i principali requisiti di sicurezza dei carrelli industriali semoventi e per valutarne l'uso corretto.

Ricordando che il documento si occupa in apertura anche di formazione, ci soffermiamo sulla parte relativa al controllo del carrello elevatore e dei suoi accessori.

Il carrello elevatore e i suoi componenti principali devono essere completi della relativa targa di identificazione. Infatti le caratteristiche dei componenti principali del carrello elevatore (carrello, batteria di trazione, accessorio, carica batteria) devono essere riportate nelle relative targhe di identificazione. Le prolunghe per forche sono degli accessori e quindi devono essere complete della relativa targa di identificazione.

Inoltre il carrello elevatore deve essere configurato/allestito secondo le indicazioni del costruttore. Il tipo di configurazione prevista e ammessa è indicata dal costruttore (consultare il manuale di uso e manutenzione, la targa di identificazione, ecc.). Alcuni allestimenti modificano l'originale destinazione d'uso quali, ad esempio, bracci gru, cestelli porta persone o attrezzature equivalenti. In questi casi il carrello elevatore diventa una gru o un ponte sviluppabile e come tale devono applicarsi le disposizioni tecniche e legislative pertinenti compreso l'obbligo di denuncia all'INAIL e le conseguenti verifiche periodiche.

Riguardo a vari altri elementi da verificare, il documento segnala che:

- i dispositivi di segnalazione e avvertimento devono essere efficienti; si deve accertare la presenza (se prevista e/o necessaria) ed efficienza dei seguenti dispositivi: clacson, segnalatore acustico di retromarcia, girofaro, eventuali altri dispositivi (ad esempio sensori di parcheggio, sensori di inclinazione, limitatori di portata, ecc.);
- in corrispondenza degli organi di comando devono essere presenti le targhe di identificazione della funzione svolta; si deve accertare la presenza ed integrità delle targhette identificative delle varie funzioni, quali, ad esempio: selettore del senso di marcia, freno di servizio, freno di stazionamento, pedale di accostamento lento (endotermici di tipo idrodinamico e idrostatico), sollevamento del carico, brandeggio del montante, traslazione laterale, fun-

- zione aggiuntiva di presa/manipolazione del carico, ecc.;
- le leve devono poter ritornare in posizione neutra: le leve o altri dispositivi equivalenti (mini leve o joystick) relative ai comandi di movimentazione del carico devono essere ad azione mantenuta ovvero devono ritornare in posizione neutra non appena rilasciate;
- le leve di comando previste per movimentare attrezzature particolari quali pinze per balle e/o bobine o simili che sostengono il carico tramite azione di spinta degli organi di presa dell'attrezzatura stessa devono essere dotate di dispositivo a doppio consenso, di un sistema di innesto a doppio movimento o di soluzioni di pari efficacia che ne impedisca l'azionamento non intenzionale; in questo caso infatti un'eventuale azionamento non volontario (errore di comando) può comportare una riduzione della forza premente per caduta di pressione con il rischio della caduta del carico; è infatti ragionevolmente prevedibile, in quanto corrisponde a un noto normale utilizzo, che un azionamento non intenzionale possa avvenire quando l'operatore conduce il mezzo e contemporaneamente movimentata il carico, comandando con la mano sinistra lo sterzo e azionando con la mano destra le varie leve di comando con possibilità di errore;
- i dispositivi di comando (movimento del mezzo e manipolazione del carico) devono essere inattivi in assenza del conducente a bordo: i comandi non devono essere attivi se non con il conducente al posto di guida ovvero la marcia avanti, la retromarcia e i movimenti idraulici (sollevamento, discesa, brandeggio, traslazione laterale, ecc.) non devono avvenire se non a macchina accesa e operatore sul sedile di guida;
- i bracci di forza devono avere caratteristiche adeguate alla portata del carrello ed essere in condizioni di efficienza: i bracci di forza devono riportare il nome del fabbricante e le caratteristiche di portata che deve essere congrua con la portata del carrello ovvero in un carrello di 2.000 kg di portata saranno montate due forche con almeno 1.000 kg di portata cadauna.

Ci soffermiamo anche su alcuni elementi di controllo relativi ai carrelli con pedana di guida in piedi:

- i dispositivi di sicurezza per evitare questi rischi specifici connessi alla presenza della pedana richiudibile devono essere funzionanti e in perfetto stato di manutenzione e devono essere usati dai carrellisti cui è stata chiarita la loro funzione essenziale per la sicurezza: l'uso di questi tipi di carrelli elevatori comporta rischi particolari, ossia di essere proiettati fuori dal carrello nelle curve e frenando, di rimanere schiacciati facendo marcia indietro.

Inoltre occorre valutare se nell'ambiente di lavoro sono presenti zone o punti in cui la pedana e/o il carrello può accidentalmente infilarsi e/o incastrarsi sotto e/o all'interno di un ostacolo (barriera, scaffale, ecc.) con conseguenti rischi per il conducente. Nella valutazione dei rischi si devono prendere in esame i percorsi che sono e che possono essere seguiti dai carrelli elevatori al fine di eliminare, per quanto tecnicamente possibile, eventuali ostacoli che possano costituire, in relazione alla conformazione del carrello e alla posizione del conducente, dei punti di pericolo.

Concludiamo con alcune indicazioni relative ai carrelli con operatore a piedi:

- il bordo del telaio e le ruote del carrello devono essere costruiti o protetti in modo da evitare il pericolo di lesioni agli arti inferiori: l'operatore nella normale posizione di guida deve essere protetto dal contatto con le ruote motrici e stabilizzatrici;
- la lunghezza del timone deve essere tale da evitare che il telaio del carrello possa urtare i piedi del carrellista: in posizione di guida l'impugnatura del timone deve trovarsi a una distanza adeguata dal telaio; nel merito non esiste un valore assoluto e definito circa questa distanza, perché è da valutare anche in relazione alla risposta fornita dal pulsante di arresto di emergenza posto sulla testa del timone; in alcuni paesi viene consigliata una distanza di almeno 500 mm, ma questa può variare anche in relazione con la posizione di rotazione del timone ovvero se centrale o decentrata;
- i dispositivi di sicurezza devono essere funzionanti: il documento riporta alcuni esempi di dispositivi di sicurezza (la chiave d'accensione, il selettore per la direzione di marcia sul timone, il pulsante di sicurezza sulla testata del timone, il dispositivo che aziona la frenatura nelle posizioni estreme del campo di lavoro del timone, gli altri dispositivi).

Segnaliamo infine che il documento è precedente all'emanazione dell' Accordo Stato Regioni inerente le attrezzature di lavoro pubblicato il 22 febbraio 2012 e che il carrello elevatore se-

movente con conducente a bordo è tra le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.

Il documento "Lista di controllo dei Carrelli Industriali Semoventi", a cura di Regione Toscana, Giunta Regionale, Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Area di Coordinamento Sistema Socio-Sanitario Regionale Settore Prevenzione, Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, versione febbraio 2012 è scaricabile all'indirizzo:

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/141003_Reg_Toscana_lista_controllo_carrelli_industriali_semoventi.pdf

ATTREZZATURE DI LAVORO: STRUMENTI DI CONTROLLO DEGLI ORGANI DI VIGILANZA

Da: PuntoSicuro
<http://www.puntosicuro.it>

08 ottobre 2014

Un intervento si sofferma sugli strumenti di controllo degli organi di vigilanza territoriale e sugli obblighi del datore di lavoro in relazione ai controlli sulle attrezzature di lavoro. La normativa, la prescrizione e la disposizione.

Per parlare degli strumenti di controllo degli organi di vigilanza è necessario innanzitutto ricordare il comma 4 dell'articolo 71 del D.Lgs.81/08 che sottolinea gli obblighi del datore del lavoro in materia di attrezzature di lavoro:

"Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

- 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
- 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
- 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto".

Per avere indicazioni più specifiche relative ai necessari controlli delle attrezzature bisogna invece fare riferimento al comma 8, dello stesso articolo:

"Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

- a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
- b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
 - 1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
 - 2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
- c) Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente".

Fatte queste premesse normative possiamo parlare degli strumenti degli organi di vigilanza con riferimento a un intervento al convegno INAILI "Macchine e attrezzature di lavoro: i controlli del datore di lavoro sugli apparecchi di sollevamento materiali" (17 ottobre 2013, Bologna).

In "Gli strumenti di controllo degli organi di vigilanza territoriale", a cura dell'ingegner Massimo Rizzati (Coordinamento tecnico delle Regioni), il relatore cita innanzitutto il comma 8 dell'articolo 71 del Testo Unico e ricorda alcune indicazioni relative ai controlli di funi e catene e al registro di controllo.

L'intervento si sofferma poi su due strumenti degli organi di vigilanza: la prescrizione e la disposizione.

La prescrizione consente agli Organi di Vigilanza di impartire al contravventore l'ordine di rimuovere la situazione di pericolo, fissando un termine per la regolarizzazione (D.lgs.758/94). Il legislatore specifica che la prescrizione deve essere impartita "nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione", cioè quando l'illecito (inosservanza alle norme) che determina il rischio è riconducibile all'azione o all'omissione del datore di lavoro. A titolo di esempio, tale procedura può essere attivata in caso di "vizio palese" di una attrezzatura di lavoro con marcatura CE.

Una prescrizione idonea ad eliminare il rischio può contenere:

a) indicazioni precise se:

- è possibile una sola soluzione, oppure
- le soluzioni possibili possono essere realizzate senza modificare i componenti e le soluzioni impiantistiche previste dal fabbricante dell'attrezzatura ai fini della sicurezza (soluzioni diverse possono comportare livelli di affidabilità o rischi che richiedono una nuova valutazione degli stessi e, quindi, una "rimarcatura" CE dell'attrezzatura);

b) indicazioni generiche se:

- esistono più soluzioni possibili ed ugualmente idonee;
- a seconda della soluzione adottata può essere necessario intervenire sulle scelte progettuali previste dal fabbricante con gli stessi obblighi sopra richiamati.

In questo caso è opportuno lasciare al datore di lavoro la scelta di adeguare l'attrezzatura rivolgendosi al costruttore della stessa o ad altro tecnico di sua fiducia.

In conclusione il relatore si sofferma sulla "disposizione".

La disposizione è uno strumento che può essere utilizzato dagli organi di vigilanza sia quando si ravvisa una situazione di pericolo che non implica contravvenzione di una precisa norma di legge, sia quando è la stessa norma che rimette all'organo di vigilanza il compito di precisare, derogare o modificare quanto in essa disposto. Nel caso di situazione di rischio riconducibile a "vizio occulto", dove non è ipotizzabile una violazione attribuibile al datore di lavoro, pertanto, non è rilevabile una contravvenzione, il legislatore indica la possibilità per l'organo di vigilanza di impartire "idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro".

Inoltre nei confronti del datore di lavoro la disposizione potrà fornire, a seconda dei casi, indicazioni specifiche o generiche. Queste ultime potranno essere: eliminare la condizione di rischio adottando le misure tecniche (che coinvolgono oppure no l'attrezzatura), organizzative o procedurali ritenute più idonee.

E a seconda del tipo di rischio può essere necessario, in attesa dell'adeguamento, diffidare il datore di lavoro al divieto d'uso o all'allontanamento della macchina dal ciclo produttivo.

L'intervento "Gli strumenti di controllo degli organi di vigilanza territoriale", a cura dell'ingegner Massimo Rizzati (Coordinamento tecnico delle Regioni), intervento al convegno "Macchine e attrezzature di lavoro: i controlli del datore di lavoro sugli apparecchi di sollevamento materiali" è scaricabile all'indirizzo:

<http://www.ispesl.it/informazione/eventi/dts/2013Rizzati.pdf>